

IL RETTORE

VISTA	la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss. <i>mm. e ii.</i> ;
VISTO	l'art. 22 della Legge n. 240, del 30 dicembre 2010 e successive modifiche e integrazioni che prevede, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il conferimento degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca;
VISTO	il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca modificato con D.R. 3391 del 4.10.2021 e in particolare l'art. 4, comma 7;
VISTI	il D.M. del 18 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2005 n. 78, di rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifici disciplinari e il D.M. n. 855 del 30 ottobre 2015 di rideterminazione dei settori concorsuali;
VISTA	la risoluzione del Ministero delle Finanze n. 17, prot. n. 2000/30703, del 17 febbraio 2000, sull'esenzione IRAP per gli assegni di ricerca;
VISTO	il Decreto del MIUR n. 102 del 09.03.2011, di determinazione dell'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca;
VISTA	la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2011, con cui, in conformità al decreto ministeriale di cui al punto precedente, è stato determinato l'importo annuale dell'assegno di ricerca;
VISTI	i DD.RR. n. 2961 del 8.10.2019 e n. 3412 del 05.11.2019 che attribuiscono al Prof. Salvatore Baglio, delegato alla Ricerca dell'Ateneo, la delega alla firma dei relativi atti e provvedimenti;
VISTA	la Missione 4 <i>"Istruzione e Ricerca"</i> del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed in particolare la componente C2 – Investimento 1.1, Fondo per il Programma Nazionale di Ricerca e Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) - del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dedicata ai Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN);
VISTO	il D.D. MUR n. 104, del 2 febbraio 2022, di emanazione del Bando PRIN 2022, finalizzato alla promozione del sistema nazionale di ricerca, al rafforzamento delle interazioni tra Università ed Enti di Ricerca e a favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative al Programma Quadro di Ricerca e Innovazione dell'Unione Europea;
VISTO	il D.D. MUR n. 766 del 5 giugno 2023 con cui per il Bando PRIN 2022 di cui al D.D. n. 104 del 2 febbraio 2022, è approvata la graduatoria finale delle proposte progettuali relative al Macrosettore <i>SH Social Sciences and Humanities - settore SH2 "Institutions, Governance and Legal Systems"</i> ;
VISTO	che il Ministero dell'Università e della Ricerca con D.D. n. 968 del 30 giugno 2023 ha approvato il finanziamento, nell'ambito del Programma PRIN 2022, per il Macrosettore <i>SH – Social Sciences and Humanities - settore SH2 "Institutions, Governance and Legal Systems"</i> , del progetto di ricerca dal titolo: <i>"Social Cohesion and International Law"</i> CUP: E53D23006790006, di cui è Responsabile scientifico per l'Ateneo di Catania il Prof. Rosario Sapienza;
VISTA	la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza della seduta del 23 ottobre 2023, relativa all'approvazione, ai sensi dell'art. 1, punto 2, lett. b) del regolamento per il conferimento di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 240 del 30 dicembre 2010, della richiesta di attivazione e il relativo bando per il conferimento di un assegno di ricerca, della durata di un anno rinnovabile, per il settore concorsuale 12/E1 <i>"Diritto Internazionale"</i> – 12/E4 <i>"Diritto dell'Unione Europea"</i> , settore scientifico disciplinare IUS/13 <i>"Diritto Internazionale"</i> – IUS/14 <i>"Diritto dell'Unione Europea"</i> , dal titolo <i>"Coesione Sociale, Solidarietà e tutela dei Diritti Umani in Europa"</i> , con responsabile scientifico il Prof. Rosario Sapienza, da far gravare

sul finanziamento del sopra citato progetto “*Social Cohesion and International Law*”
CUP: E53D23006790006;

VISTO l’impegno di spesa n. 2023_114728_2 inserito in programmazione 2024, relativo alla copertura finanziaria del suddetto assegno di ricerca, comunicato con nota prot. n. 234869 del 12 dicembre 2023 da parte dell’Area Finanziaria.

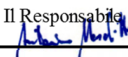
DECRETA

- Art. 1 È indetta, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. b), della L. n. 240/2010, la selezione pubblica, per titoli e colloquio, degli aspiranti al conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, settore concorsuale 12/E1 “Diritto Internazionale” – 12/E4 “Diritto dell’Unione Europea”, settore scientifico disciplinare IUS/13 “Diritto Internazionale” – IUS/14 “Diritto dell’Unione Europea”, dal titolo “*Coesione Sociale, Solidarietà e tutela dei Diritti Umani in Europa*”, con responsabile scientifico il Prof. Rosario Sapienza.
- Art. 2 L’assegno di durata annuale sarà attribuito mediante selezione pubblica, per titoli e colloquio, secondo le modalità indicate nel bando allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
- Art. 3 L’onere complessivo per la copertura annuale dell’assegno di ricerca, comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione, pari ad € 23.891,00, graverà sui fondi PRIN 2022, del progetto “*Social Cohesion and International Law*”, CUP: E53D23006790006 di cui è Responsabile scientifico per l’Ateneo di Catania il Prof. Rosario Sapienza, indicato in premessa, giusto impegno di spesa n. 2023_114728_2 inserito in programmazione 2024.

Catania, li 14/12/2023

Per IL RETTORE
Il Delegato alla Ricerca
(Prof. Salvatore Baglio)

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale
14/12/2023	
Prot. <u>236130</u>	Tit. <u>III</u> Cl. <u>12</u>
Rep. Decreti <u>4859</u>	

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale - Albo Ufficiale
Albo n. <u>1860</u>	Prot. <u>236142</u>
Il presente documento è stato affisso all'Albo Ufficiale d'Ateneo dal <u>14/12/23</u> al <u>03/01/24</u>	
Il Responsabile 	

PUBBLICA SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI N. 1
ASSEGNO PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA

ART. 1

Oggetto

È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca, ai sensi dell'art. 22, comma 4, lettera B) della legge 240 del 2010 e del Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 1699 del 31.03.2011 e ss. mm. ii, come di seguito specificato:

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Sede prevalente: Dipartimento di Giurisprudenza

Titolo della Ricerca: *Coesione Sociale, Solidarietà e tutela dei Diritti Umani in Europa.*

Programma di ricerca: “*Social Cohesion and International Law*”, CUP: E53D23006790006
Responsabile scientifico per l'Ateneo di Catania il Prof. Rosario Sapienza.

PRIN 2022 - Macrosettore *SH* – *Social Sciences and Humanities* - settore *SH2* “*Institutions, Governance and Legal Systems*”

Settore concorsuale: 12/E1 “Diritto Internazionale” – 12/E4 “Diritto dell'Unione Europea”

Settore scientifico disciplinare: IUS/13 “Diritto Internazionale” – IUS/14 “Diritto dell'Unione Europea”

Attività che l'assegnista dovrà svolgere:

Attività di documentazione e ricerca individuale sulle questioni oggetto del progetto PRIN 2022; Partecipazione a gruppi di ricerca e attività seminariali/ conferenze in Italia e/o all'estero; Promozione di incontri e conferenze sulle tematiche oggetto della ricerca; Pubblicazione di prodotti scientifici in Riviste o volumi; Redazione di Report di progetto e divulgazione scientifica dei risultati ottenuti nell'ambito del progetto.

Responsabile scientifico: Prof. Rosario Sapienza

Durata del contratto: 1 anno (rinnovabile)

ART. 2

Requisiti di ammissione

1. Possono essere ammessi alla selezione i soggetti in possesso del titolo di:

- Laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o titolo equivalente o equiparato o equipollente conseguito in Italia o all'estero, in Giurisprudenza, e in possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.

Ai candidati è inoltre richiesta la conoscenza della lingua *inglese*.

Il dottorato di ricerca, o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da un'adeguata produzione scientifica, costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dell'assegno di ricerca.

2. I titoli di studio, richiesti quale requisito di ammissione, se conseguiti all'estero dovranno essere, di norma, preventivamente riconosciuti in Italia secondo la procedura prevista dalla normativa vigente (art. 38 del d. lgs. 165/2001). I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all'estero che non sia già stato dichiarato equipollente ai sensi della normativa vigente, o che non siano in possesso di Dichiarazione di Valore devono allegare alla domanda di partecipazione i documenti utili a consentire alla commissione giudicatrice di valutarne l'equivalenza ai soli fini della partecipazione alla procedura di selezione, come precisato al successivo art. 4, commi 8 e 11 e saranno ammessi con riserva.

3. I candidati non devono incorrere in una delle cause di incompatibilità e/o di cumulo previste nel successivo articolo. Al procedimento per il conferimento degli assegni di ricerca non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

4. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.

5. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.

ART. 3

Incompatibilità e divieto di cumulo

1. La titolarità dell'assegno non è compatibile con l'iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica in Italia o all'estero.

2. La titolarità dell'assegno non è compatibile con l'iscrizione ad altra scuola o corso che preveda la frequenza obbligatoria, salvo diverso parere motivato del docente responsabile e del Consiglio della struttura di riferimento.

3. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.

4. Non possono essere titolari degli assegni di ricerca i dipendenti presso le Università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'ENEA e l'ASI, nonché presso le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca, ai sensi dell'art. 74, comma 4, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

5. Il personale in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle indicate al comma 4, al fine di usufruire dell'assegno di ricerca, dovrà essere collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata della collaborazione alla ricerca, a decorrere dalla data di inizio dell'attività.

6. L'assegno non è compatibile con rapporti di lavoro subordinato con soggetti privati, con la titolarità di contratti di collaborazione e con altre attività libero-professionali, svolte in modo continuativo.

7. Ai sensi dell'art. 22, comma 9, della L. 240/2010, gli assegni di ricerca non possono essere conferiti a chi ha usufruito di contratti per assegni di ricerca stipulati anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici e/o con gli enti di cui al punto 4 del presente articolo, la cui durata complessiva, unitamente alla durata del contratto di cui al presente bando, superi i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

ART. 4

Termini e modalità di presentazione delle domande

1. La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12:00, ora locale, del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando all'Albo *on line* (<http://ws1.unict.it/albo/>) dell'Università di Catania, utilizzando esclusivamente l'applicazione disponibile sul sito dell'Ateneo all'indirizzo <https://concorsi.unict.it> seguendo le indicazioni ivi specificate, previa procedura di registrazione personale.

Qualora l'ultimo giorno utile cada in un giorno festivo, il termine è prorogato alle ore 12:00, ora locale, del giorno successivo non festivo.

Per l'accesso alla procedura informatica è richiesto ai candidati il possesso di un indirizzo di posta elettronica personale attivo.

2. In fase di inoltro, verrà automaticamente attribuito alla domanda un numero identificativo di protocollo che dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva. La data e l'ora di presentazione della domanda è attestata dalla piattaforma informatica e verrà certificata dalla registrazione automatica nel sistema di protocollo informatico dell'Ateneo. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'inoltro delle domande.

3. Non sono ammesse altre modalità di invio delle istanze di partecipazione e della relativa documentazione richiesta ai fini della valutazione.

Sono considerate irricevibili le domande di ammissione al concorso prodotte con modalità diverse (es. posta, telefax, posta elettronica, ecc.).

4. Prima dell'invio della domanda e della documentazione ad essa allegata, il candidato avrà cura di verificare con attenzione i dati inseriti.

5. Nella domanda dovrà essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini della selezione.

Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata al seguente indirizzo e-mail: assegnidiricerca@unict.it.

6. L'Amministrazione non assume responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dovuta ad inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, telegrafici, informatici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

7. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, sotto la propria responsabilità:

- a) le generalità, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza e il domicilio eletto per l'invio delle comunicazioni (specificando sempre il CAP), il recapito telefonico, l'indirizzo e-mail, l'indirizzo telematico;
- b) la cittadinanza posseduta;
- c) il possesso del titolo accademico richiesto per l'ammissione, con l'indicazione della data di conseguimento, della votazione riportata (*se prevista dal titolo*) e dell'Università presso la quale è stato conseguito, ovvero il titolo equipollente conseguito presso una università straniera. (*Qualora il titolo straniero non sia stato già dichiarato equipollente, il candidato dovrà presentare la Dichiarazione di Valore rilasciata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio, oppure, avanzare contestuale richiesta di valutazione di equivalenza, allegando la documentazione pertinente con le modalità di cui al successivo punto 11. In questa ipotesi il predetto titolo sarà valutato dalla commissione unicamente ai fini della procedura di selezione*).

- d) l'eventuale/i assegno/i di ricerca di cui è stato precedentemente titolare;
- e) l'eventuale/i ulteriori titoli di studio e professionali posseduti (diplomi di specializzazione e attestati di frequenza a corsi di perfezionamento *post lauream*, conseguiti in Italia o all'estero, svolgimento di attività di ricerca presso enti pubblici o privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero, ecc.) prodotti secondo le modalità di cui al successivo comma 11;
- f) di non incorrere nei divieti di cumulo e nelle incompatibilità previste dall'art. 3 del presente bando;
- g) di non trovarsi in rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- h) di essere/ non essere alle dipendenze di una pubblica amministrazione di cui all'art. 3, comma 4, del presente bando;
- i) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria situazione in relazione alle dichiarazioni rese alle lettere precedenti nonché della residenza o dei recapiti.

8. I candidati in possesso del titolo di studio straniero che non è stato già dichiarato equipollente o per il quale non sia ancora rilasciata la Dichiarazione di Valore dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio, devono avanzare contestuale istanza di valutazione di equivalenza del titolo.

9. I candidati portatori di handicap possono richiedere l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché l'eventuale necessità di misure compensative per l'espletamento del colloquio, da documentare a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi della legge 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni.

10. Alla domanda dovrà essere allegata, in formato digitale, la seguente documentazione:

- a) il *curriculum* scientifico-professionale, datato e sottoscritto con firma autografa e redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- b) i titoli di studio, i titoli professionali e le pubblicazioni che il candidato ritiene sottoporre alla valutazione;
- c) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- d) copia del codice fiscale.

11. I titoli di studio e professionali e le pubblicazioni di cui alla lett. b) del precedente punto 10, potranno essere certificati secondo una delle modalità di seguito indicate:

- 1. in copia, in formato digitale, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 che ne attesti la conformità all'originale, regolarmente sottoscritta con firma autografa;
- 2. mediante dichiarazione sottoscritta dall'interessato sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR. 445/2000, regolarmente sottoscritta con firma autografa.

12. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà di cui al precedente punto 11 dovranno essere conformi ai modelli che saranno resi disponibili ai candidati nel sistema informatico per la presentazione delle domande di ammissione.

I titoli di studio e i titoli professionali rilasciati dalle pubbliche amministrazioni italiane possono essere autocertificati, avendo cura di specificare in modo analitico e preciso ogni elemento utile al

fine della valutazione dei titoli e dell'espletamento dei necessari controlli di veridicità dei dati autocertificati (ad es. data, soggetto organizzatore/committente, durata, esami sostenuti, tipologia di contratto, ecc); oppure presentati in copia, in formato digitale, attestata da dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà.

I titoli di studio conseguiti all'estero (diploma di laurea, dottorato di ricerca o titolo equivalente, diploma di scuola di specializzazione, ecc.) dovranno essere, di norma, preventivamente riconosciuti in Italia secondo la procedura prevista dalla normativa vigente (art. 38 del d. lgs. 165/2001). In mancanza del riconoscimento ministeriale del titolo, dovrà essere prodotta, in formato pdf, la Dichiarazione di Valore rilasciata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. In mancanza di tale documentazione, i titoli potranno essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà con le modalità di cui al punto 11 sopra indicato; l'attestazione deve essere accompagnata da una traduzione in italiano legalizzata.

I titoli professionali conseguiti all'estero, prodotti con le modalità di cui al comma 11, punti 1 e 2, sopra indicate, devono essere accompagnati da una traduzione in italiano corredata da autocertificazione di conformità della traduzione rispetto al testo originale, qualora i candidati non fossero in possesso di traduzione legalizzata.

13. Il mancato rispetto delle formalità prescritte per certificare il possesso del titolo di studio comporta l'esclusione nel caso in cui il titolo è un "requisito di ammissione", per gli ulteriori titoli di studio e professionali l'impossibilità di poter essere oggetto di valutazione.

In applicazione alle norme sull'autocertificazione, l'Università procederà alla verifica sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni rese dal candidato.

L'amministrazione universitaria ha facoltà di richiedere integrazioni e chiarimenti al candidato e/o alle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

ART. 5

Commissione giudicatrice

1. Le domande dei candidati vengono esaminate da una Commissione giudicatrice (di seguito Commissione), appositamente nominata dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza su designazione del Consiglio del medesimo Dipartimento, composta da tre docenti del settore concorsuale o del settore scientifico disciplinare interessati dal progetto o dal programma su cui verte l'assegno.

Nel caso di assegni di ricerca cofinanziati da Enti pubblici (INFN, INFN, CNR, ecc.) delle commissioni giudicatrici, oltre ai docenti di cui al precedente comma, può fare parte anche un dipendente di ruolo dell'Ente, appartenente ad una qualifica per l'accesso alla quale è richiesto il possesso della laurea.

2. La Commissione effettua la valutazione comparativa dei candidati sulla base dei curricula, dei titoli presentati e di un colloquio per valutare le competenze specifiche richieste.

I lavori della Commissione giudicatrice potranno essere svolti in presenza o in modalità telematica.

3. La Commissione è tenuta a completare i propri lavori entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina.

ART. 6

Valutazione dei titoli e colloquio

1. La Commissione effettua la valutazione comparativa dei candidati sulla base dei *curricula*, dei titoli presentati e di un colloquio per valutare le competenze specifiche richieste, assicurando la pubblicità degli atti.

La Commissione preliminarmente determina i criteri di valutazione dei candidati, disponendo di un punteggio massimo di 100 punti, attenendosi a quanto di seguito riportato:

Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni

a) titoli (ivi compresi il dottorato di ricerca e/o, per i settori interessati, il diploma di specializzazione di area medica, o titolo riconosciuto equipollente, conseguito in Italia o all'estero, **purché non costituisca requisito di ammissione**)

sino ad un massimo di punti 6

b) frequenza a corsi di dottorato, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento post-laurea, seguiti in Italia o all'estero; svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero, da attribuire anche a chi abbia già conseguito il relativo titolo **qualora non costituisca requisito di ammissione**
sino a punti 3 per ogni anno e comunque fino ad un massimo di punti 9

c) Pubblicazioni

sino ad un massimo di punti 20

Colloquio

sino ad un massimo di punti 65

Il colloquio è inteso ad accertare le capacità del candidato in relazione al programma di ricerca di cui all'art. 1, nonché alla conoscenza delle seguenti lingue: Inglese.

2. Il colloquio potrà essere svolto in presenza o per via telematica a discrezione della Commissione. La prova colloquio svolta in presenza si svolge in locali accessibili al pubblico.

Nel caso in cui la Commissione decida di svolgere la prova colloquio in videoconferenza, la Commissione adotterà modalità tecnico-operative che consentano lo svolgimento dell'esame colloquio dei candidati in forma pubblica, permettendo quindi l'accesso a distanza alla visione e all'ascolto della seduta da parte di soggetti terzi. All'inizio del colloquio telematico, ai fini dell'identificazione, i candidati dovranno esibire alla Commissione il medesimo documento di riconoscimento inviato assieme alla domanda.

In tal caso, eventuali soggetti terzi interessati potranno acquisire informazioni circa la data, l'orario e l'indirizzo telematico relativo al colloquio "a distanza" sul sito web del DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA nella sezione "**in evidenza**" e al seguente link "www.lex.unict.it".

3. I risultati della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni sono resi noti, almeno 20 giorni prima della data di inizio del colloquio, mediante pubblicazione sul sito web della struttura interessata, con valore di notifica a tutti gli interessati; nel medesimo avviso sarà indicato ai candidati ammessi, il giorno, l'ora e la sede o l'indirizzo telematico al quale collegarsi per lo svolgimento della prova colloquio. Tale forma di pubblicità ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge per cui non verrà data comunicazione ulteriore ai partecipanti alla selezione.

4. Per essere ammessi a sostenere il suddetto colloquio, i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido a norma di legge.

5. La mancata presentazione al colloquio ovvero il mancato collegamento telematico nell'ora stabilita o il collegamento tardivo, in caso di svolgimento della prova in videoconferenza, varranno considerati come rinuncia alla partecipazione alla selezione, quale ne sia la causa.

6. Al termine della seduta dedicata al colloquio, la Commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco viene affisso presso la sede degli esami ovvero sul sito della struttura interessata nel caso di colloquio telematico.
7. Gli atti della Commissione esaminatrice sono costituiti dai verbali delle singole riunioni.

ART. 7

Formulazione e approvazione della graduatoria di merito

1. Al termine della procedura di selezione, la Commissione giudicatrice redige apposito verbale contenente una circostanziata relazione degli atti della procedura, le valutazioni dei titoli, del curriculum e il giudizio relativo al colloquio sostenuto da ciascun candidato, nonché le motivazioni circa le eventuali esclusioni dalla selezione. La Commissione formula la graduatoria dei candidati giudicati idonei e che hanno riportato un punteggio complessivo di almeno **65** punti.
2. La graduatoria di merito è formata in ordine decrescente, secondo i punteggi complessivi riportati da ciascun candidato. A parità di merito è preferito il candidato con età anagrafica minore.
3. L'Amministrazione, con decreto rettorale, accertata la regolarità della procedura, emana la graduatoria finale che sarà pubblicata mediante pubblicazione informatica all'Albo ufficiale dell'Università degli studi di Catania, presente nel sito web di Ateneo all'indirizzo <http://ws1.unict.it/albo/>, nonché nella sezione dedicata "*Bandi, gare e concorsi*".
La pubblicazione informatica all'Albo ufficiale ha valore di notifica a tutti gli effetti; dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per la proposizione di ricorsi.
4. La collocazione nella graduatoria di merito, in qualità di idoneo, non costituisce titolo per successive prove selettive previste dal Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca.
5. La graduatoria cessa di validità decorsi 120 giorni naturali e continuativi dalla data del decreto rettorale di emanazione della stessa. Entro il suddetto termine l'assegno di ricerca può essere conferito al candidato risultato idoneo secondo l'ordine della graduatoria, nel caso di rinuncia dell'assegnatario o per mancata accettazione entro il termine stabilito.

ART. 8

Stipulazione del contratto

1. La sottoscrizione del contratto con il vincitore della selezione è subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione e degli ulteriori titoli culturali e professionali dichiarati/presentati con l'istanza di partecipazione.
L'Amministrazione procede ad idonei controlli, ha altresì facoltà di espletare ulteriori verifiche prima della stipulazione del contratto e per tutta la sua durata, ivi compresi gli eventuali rinnovi, nonché di chiedere ulteriore documentazione circa il permanere delle condizioni di compatibilità e di assenza di cumulo disposte al precedente art. 3. Qualora da tali controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni o il venir meno dei requisiti per l'attribuzione dell'assegno si produrrà la decadenza dai benefici connessi al provvedimento rettorale emanato o il contratto sarà dichiarato risolto di diritto.
2. Il vincitore che senza giustificato motivo non si presenta per la sottoscrizione del contratto entro i termini comunicati dall'amministrazione universitaria, decade dal diritto all'assegno di ricerca; in tal caso, l'amministrazione è in facoltà di attribuire l'assegno ad altro candidato, secondo l'ordine decrescente della graduatoria.

3. Il contratto di diritto privato, sottoscritto dal Direttore Generale o suo delegato, regola l'attività di collaborazione alla ricerca e dovrà contenere, oltre all'indicazione del nominativo del responsabile scientifico, tra l'altro:
- il titolo della ricerca, il titolo del programma di ricerca, il settore concorsuale e il settore scientifico di afferenza;
 - la descrizione dell'attività di ricerca da svolgere o del progetto presentato;
 - la durata del contratto e l'eventuale facoltà del rinnovo;
 - l'importo complessivo dell'assegno di ricerca e la modalità di erogazione;
 - le modalità di controllo e di valutazione dell'attività svolta.
4. Eventuali differimenti della data di inizio sono consentiti esclusivamente per documentati motivi di salute, gravidanza, puerperio e per eventuali ritardi nell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie da parte di cittadini extracomunitari. In tali ipotesi, l'amministrazione, sentito il referente scientifico, definirà il termine di inizio attività.
5. Per tutta la durata del contratto di conferimento dell'assegno di ricerca trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 3 del presente bando.
6. Il titolare di assegno di ricerca può svolgere una limitata attività di lavoro autonomo o di collaborazione occasionale presso soggetti esterni all'Ateneo, previa autorizzazione del docente referente, a condizione che tale attività sia dichiarata, dalla struttura presso la quale opera, compatibile con l'attività di ricerca cui lo stesso è tenuto e non comporti conflitto di interessi con la specifica attività svolta nonché pregiudizio ad altre attività di ricerca della struttura e all'Ateneo.
7. Il titolare di assegno di ricerca può altresì svolgere presso l'Ateneo di Catania incarichi di insegnamento ai sensi del *Regolamento per gli affidamenti e i contratti per esigenze didattiche, anche integrative, ai sensi della legge 240/2010*, nonché un'attività didattica a) integrativa e di supporto; b) di tutorato; nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti di Ateneo, nei limiti e con le modalità in essi stabiliti, e sempre a condizione che vengano accertati la compatibilità con l'attività di ricerca svolta dall'assegnista e che non insorgano conflitti di interessi.
8. L'assegnista inizia a svolgere l'attività di collaborazione alla ricerca, di norma, dalla data di sottoscrizione del contratto.
9. Il contratto non configura un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università di Catania.
10. La decadenza dall'assegno di ricerca è disposta con provvedimento del Rettore.

ART. 9

Durata, sospensione, interruzione, rinnovo e recesso del contratto

1. Il contratto di conferimento dell'assegno di ricerca ha la durata di **1 anno**, rinnovabile.
2. Durante il periodo di vigenza del contratto, l'attività può essere sospesa per malattia grave o gravi motivi di famiglia, o per l'astensione legata al congedo parentale. I periodi di sospensione, ad eccezione di quello obbligatorio per maternità possono essere recuperati al termine della naturale scadenza del contratto, se opportunamente documentati e previo nulla osta del docente referente, comunque nel rispetto delle limitazioni e dei termini eventualmente imposti dal finanziamento a disposizione. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato un periodo complessivo di assenza non superiore a trenta giorni lavorativi anche non consecutivi.

3. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del citato regolamento di Ateneo, l'interruzione non può essere superiore a tre mesi, pena la risoluzione di diritto del contratto.

4. E' in facoltà dell'Amministrazione procedere al rinnovo del contratto esclusivamente per la prosecuzione del progetto o del programma di ricerca nel cui ambito l'assegno è stato conferito. Il rinnovo è subordinato alla attestazione da parte del Consiglio del dipartimento interessato della necessità della prosecuzione dell'attività di ricerca e della copertura finanziaria per il rinnovo.

L'assegno può essere rinnovato per la durata minima di un anno; per motivate esigenze, la durata minima dell'ultimo rinnovo può essere semestrale.

Il rinnovo è disposto con decreto del rettore, entro la scadenza del contratto in corso, previa verifica del mantenimento in capo all'assegnista dei requisiti previsti dalla normativa e dal regolamento di Ateneo in materia.

In caso di rinnovo trova applicazione l'art. 22 della legge 240/2010, così come modificato dall'art. 6, comma 2 bis, del D.L. 192/2014, convertito dalla l. 11/2015, nonché le specifiche disposizioni del Regolamento di Ateneo per conferimento di assegni di ricerca, cui si rinvia.

5. L'assegnista può recedere dal contratto dando un preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di mancato preavviso, l'Amministrazione trattiene all'assegnista un importo corrispondente agli emolumenti spettanti per il periodo di preavviso non dato.

ART. 10

Emolumenti, trattamento fiscale e previdenziale, copertura assicurativa

1. L'importo annuale dell'assegno è stabilito in Euro 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell'amministrazione. Il suddetto importo sarà erogato al beneficiario in rate mensili.

2. Agli assegni di ricerca si applicano in materia fiscale, previdenziale e di astensione obbligatoria per maternità le disposizioni richiamate di cui all'art. 22, comma 6, della legge 240/2010.

3. L'Università di Catania provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile.

ART. 11

Valutazione dell'attività di ricerca

1. Il conferimento dell'assegno comporta lo svolgimento dell'attività di ricerca prevista nel contratto e dà diritto ad avvalersi, a tal fine, delle strutture e delle attrezzature della struttura di riferimento.

2. L'attività di ricerca può essere svolta in parte presso strutture esterne, solo previa espressa autorizzazione del docente referente.

3. A conclusione del contratto il titolare dell'assegno è tenuto a presentare una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti.

ART. 12

Risoluzione del rapporto contrattuale

1. Il rapporto contrattuale instaurato tra l'Università e l'assegnista è risolto di diritto, senza obbligo di preavviso nei seguenti casi:

a) ingiustificato mancato inizio dell'attività di ricerca;

- b) violazione del regime delle incompatibilità previsto dal regolamento vigente concernente il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
- c) interruzione ingiustificata dell'attività di ricerca per un periodo superiore a tre mesi.

ART. 13

Responsabile del procedimento amministrativo

1. Ai sensi della legge n. 241/1990, art. 5, e successive modificazioni e integrazioni, il responsabile del procedimento di selezione di cui al presente bando è il sig. Giuseppe Blundo – Area della Ricerca – Via Fragalà, n. 10 – 95131 Catania – ac.ari@unict.it – (tel. 095 4787433).

ART. 14

Trattamento dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali” (GDPR) l'Università tratterà i dati personali nell'ambito delle proprie finalità istituzionali esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura di selezione (art. 6, paragrafo 1, lett. e), art. 9, paragrafo 2, lett. g), art. 10 del GDPR).

2. Il Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Catania, Piazza Università n. 2, 95131 Catania, email: protocollo@pec.unict.it. I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono: email: rpd@unict.it; PEC: rpd@pec.unict.it.

3. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata esclusivamente da parte di personale autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità. I dati potranno essere comunicati al MIUR, all'ANVUR e ad eventuali altri soggetti pubblici e privati in esecuzione di obblighi di legge nonché agli eventuali finanziatori esterni per le borse e/o assegni di ricerca finanziati dagli stessi in ottemperanza ai relativi obblighi contrattuali.

Ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, il *curriculum vitae* del vincitore verrà pubblicato sul sito web di Ateneo all'indirizzo <https://www.unict.it/bandi/ricerca-e-trasferimento-tecnologico/assegni-di-ricerca-tipo-b>

4. Il conferimento dei dati personali è indispensabile per lo svolgimento della presente procedura e il mancato conferimento preclude la partecipazione alla procedura stessa. I dati saranno conservati per il periodo necessario allo svolgimento della procedura e all'espletamento di tutti gli adempimenti di legge. In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e, in particolare, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione nonché il diritto di opporsi al trattamento. Resta salvo il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

ART. 15

Rinvio normativo e pubblicazione

1. Il presente bando e tutti gli atti ad esso collegati saranno resi pubblici mediante pubblicazione informatica all'Albo ufficiale dell'Ateneo, presente sul sito web di Ateneo: www.unict.it. Ulteriore pubblicazione del bando è effettuata sul sito ufficiale del MIUR e dell'Unione Europea.

2. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia e dal Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca di cui in premessa.

3. L'autorità giurisdizionale competente delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale – Sez. di Catania.

**PUBLIC COMPETITION, WITH QUALIFICATIONS AND INTERVIEW ASSESSMENTS,
FOR THE AWARD OF N. 1 RESEARCH GRANT**

ART. 1

Object

A public competition based on qualifications and interview is open for the assignment of one Research Grant, in accordance to “art. 22, comma 4, letter B” of the Italian law 240/2010 and to the University Regulations for the awarding of research grants issued by Rector’s decree n. 1699, March 31, 2011 and subsequent modifications and additions, as specified below.

DEPARTMENT OF GIURISPRUDENZA

Research Location: Department of Law

Title of the research: Social Cohesion, Solidarity and Human Rights Protection in Europe

Research Project: “*Social Cohesion and International Law*”, CUP: E53D23006790006
Responsabile scientifico per l’Ateneo di Catania il Prof. Rosario Sapienza.
PRIN 2022 - Macrosettore *SH* – *Social Sciences and Humanities* - settore *SH2* “*Institutions, Governance and Legal Systems*”

Academic Recruitment Field: 12/E1 “International” – 12/E4 “European Union Law”

Academic Discipline: IUS/13 “International Law” – IUS/14 “European Union Law”

Research activity to be accomplished

Research activities relating to the topics of the project PRIN 2022; Participation to research groups and seminar/conference in Italy and/or abroad; Promotion of meetings and conferences on the issues covered by the research; Publication of scientific products in journals or volumes; Drafting of Project Reports and scientific dissemination of results and deliverables.

Scientific Director: Prof. Rosario Sapienza

Duration of the contract: 12 (Twelve) months, (renewable)

ART. 2

Admission requirements

1. To apply to the call, the following requirements are mandatory:

- Master degree or equivalent degrees in Law, or equivalent qualification awarded abroad, with a scientific-professional curriculum suitable for carrying out research activities.

Candidates are required to have knowledge of the language: *English*

Ph.D. degree or equivalent qualification obtained abroad or, for the sectors concerned, medical-specialization accompanied by adequate scientific production, constitute a preferential title for the purpose of awarding the research grant.

2. The qualifications required as admission requirements, obtained overseas, must normally be recognized in Italy in accordance with the procedure established by current legislation (Article 38 of Legislative Decrees 165/2001). Candidates holding academic qualifications obtained abroad that do not has already been declared equivalent in accordance with current legislation, or that they are not

in possession of a Declaration of Value must attach to the application form the documents necessary to enable the selection board to evaluate their equivalence for the sole purpose of participation in the selection procedure, as specified in the following art. 4, paragraphs 8 and 11.

3. Candidates must not incur one of the causes of incompatibility and/or cumulation provided for in the following article. The selection procedure is not allowed to those who have a degree of consanguinity or affinity, up to the fourth degree, or of a relationship with the Rector, with the Director General or with a component of the Board of Directors of University of Catania.

4. Candidates are admitted with reserve to the selection. The Administration may, at any time, with due provision, exclude candidates from the public selections due to lack of requirements.

5. The above requirements must be held on the date of expiry of the deadline for the submission of the application.

ART. 3

Incompatibility and prohibition of overlapping

1. The research grant cannot be compatible with enrollment in undergraduate or master courses nor PhD with scholarship or medical specialization in Italy or abroad.

2. The research grant is likewise incompatible with the enrolment to other schools or courses that require compulsory attendance, unless otherwise reasoned opinion of the professor in charge of the project, and of the Board of the concerned Department.

3. Financial contributions resulting from scholarships awarded for any purpose are not compatible with the research grant. Exceptions are scholarship awarded by national or foreign institutions with the aim to integrate the research work through stays abroad involving the recruited candidate.

4. Those who are part of the permanent staff of Universities, Institutions and public bodies of research and experimentation, of ENEA and ASI, as well as of the institutions where the degree of scientific specialization has been recognized as equivalent to the title of PhD, pursuant to art. 74, paragraph 4, D.P.R. n. 382 of July 11, 1980, cannot be holders of research grants.

5. Staff working in public administrations other than those indicated in the previous point, in order to use the research grant, must be placed on unpaid leave of absence for the entire duration of the research collaboration, starting from the start date of the activities.

6. The research grant is also incompatible with employment contracts with private entities with other cooperation agreements and other free-lance, conducted continuously.

7. Pursuant to art. 22, paragraph 9, of Law 240/2010, research grants can not be awarded to those who have used contracts for research grants entered into with other Universities and / or with the institutions referred to in paragraph 4 of this article, whose total duration, together with the duration of the contract referred to in this announcement, exceeds twelve years, even non-continuous. For the purposes of the duration of the aforementioned reports, the periods spent on maternity leave or for health reasons are not considered.

ART. 4

How to apply

1. The application must be submitted, on pain of exclusion, within the peremptory deadline of 12:00, local time, on the thirtieth day following the date of publication of this notice on the website of the University of Catania (<http://ws1.unict.it/albo/>), using only the application available on the University

website at <https://concorsi.unict.it> following the indications specified therein, subject to personal registration procedure.

If the last working day falls on a public holiday, the deadline is extended to 12:00, local time, on the following non-public holiday.

Candidates are required to have an active personal email address to access the IT procedure.

2. During the submission phase, a protocol identification number will be automatically assigned to the application, which must be specified for any subsequent communication. The date and time of submission of the application is certified by the IT platform and will be certified by automatic registration in the University's IT protocol system. After the deadline for submission has expired, the system will no longer allow applications to be forwarded.

3. No other methods of sending participation requests and the documentation required for evaluation purposes are allowed.

Applications for admission to the competition produced in different ways (e.g. service mail, fax, e-mail, etc.) are considered inadmissible.

4. Before sending the application and the documentation attached to it, the candidate will carefully check the data uploaded.

5. The application must indicate the contact details that the candidate elects for selection purposes. Any variation must be promptly communicated to the following e-mail address: assegnidiricerca@unict.it.

6. The Administration does not assume responsibility for any dispersion of communications due to incorrect indication of the contact details by the candidate or failure to communicate the variation of address indicated in the application, or for any postal, telegraphic, IT or other imputable errors by third parties, fortuitous or force majeure.

7. In the application, the candidate must declare, pursuant to art. 46 and 47 of the Presidential Decree n. 445/2000 and subsequent modifications, under his/her own responsibility:

- a) his/her full name, date and place of birth, tax identification number, place of residence, place of domicile as chosen address for correspondence for the purposes of this selection, telephone number, email address and video conferencing address;
- b) citizenship;
- c) possession of the academic title required for admission, with indication of the date of attainment, of the score reported (if provided) and of the University where it was obtained, or the equivalent qualification obtained at a foreign university. *(If the foreign qualification has not already been declared equivalent, the candidate must present the Declaration of Value issued by the Italian diplomatic authorities responsible for the territory, or, forward a simultaneous request for equivalence assessment, attaching the relevant documentation with the procedures referred to the following point 11. In this case the aforementioned title will be evaluated by the commission only for the purposes of the selection procedure).*
- d) the research grant (s) he / she was previously holder;
- e) any academic and professional qualifications held (specialization diplomas and certificates of attendance at post-graduate specialization courses, obtained in Italy or abroad, conducting

research activities in public or private institutions with contracts, scholarships or appointments, both in Italy and abroad, etc.) produced according to the paragraph 11 below;

- f) not to incur the cumulative prohibitions and incompatibilities provided by art. 3 of this announcement;
- g) that he/she is not in a relationship of consanguinity or affinity, up to the fourth degree inclusive with the Rector, with conjugacy the Director General or with a member of the Directors Board;
- h) to be/not to be employed by a public administration pursuant to art. 3, paragraph 4, of this announcement;
- i) to promptly communicate any change in their situation in relation to statements made in previous letters as well as the residence or contact details.

8. Candidates with a foreign qualification that has not yet been recognized as equivalent or for which the certification of value has not yet been issued by the Italian diplomatic authorities must follow the application for assessment of equivalence of the degree.

9. Disabled candidates may request the necessary assistance in relation to their disability as well as the possible need for compensatory measures for the completion of the interview, to be documented by means of an appropriate certificate issued by the public health organization responsible for the territory, pursuant to Italian Law 104/1992 and subsequent amendments and additions.

10. The application must include:

- a) the scientific-professional *curriculum*, dated and signed;
- b) the educational and professional qualifications and the publications that the candidate considers to submit to the evaluation;
- c) a copy of the identification document;
- d) a copy of the tax code

11. The qualifications and professional documents referred to the lett. b) of the previous point 10, may be certified according to one of the following methods:

- 1. In photocopy, with attached a special declaration, signed by the candidate, the notarial deed, pursuant to art. 47 of Presidential Decrees 445/2000 that certifies its conformity to the original;
- 2. by a declaration signed by the candidate substitute for certification pursuant to art. 46 of the Presidential Decrees 445/2000.

12. The educational and professional qualifications issued by Italian public administrations may be self-certified, taking care to specify in an analytical and precise manner each useful element for the purpose of evaluating the qualifications and carrying out the necessary checks on the veracity of self-certified data (e.g. date, organizer / client, duration, exams, type of contract, etc.); or presented in a simple photocopy by a declaration in lieu of certification and / or deed of notoriety.

Qualifications obtained abroad (university degree, doctorate or equivalent qualification, graduate school diploma, etc.) must normally be recognized in Italy in accordance with the procedure established by current legislation (Article 38 of Legislative Decrees 165/2001). In the absence of the ministerial recognition of the title, the Declaration of Value issued by the Italian diplomatic authorities competent for the territory must be produced. In the absence of such documentation, the titles can be attested in the manner indicated in points 1 e 2 above; the attestation must be attached by a legalized Italian translation.

Professional qualifications obtained abroad may be produced in the manner referred to in points 1 and 2 above, must be attached by an Italian translation accompanied by a self-declaration of conformity of the translation with respect to the original text, if candidates do not they had a legalized translation.

13. Failure to comply with the formalities required to certify the possession of the qualification entails exclusion in case that the qualification is an "admission requirement", for the other qualifications and professional qualifications the impossibility of being able to be object of rating.
In application of the self-certification rules, the University will check the veracity of the substitutive declarations and self-certifications given by the candidate.

The university administration has the right to request additions and clarifications to the candidate and/or public administrations, pursuant to art. 6 of Law 241/1990 and subsequent amendments and additions.

ART. 5

Selection Commission

1. The candidates are examined by a Selection Commission (hereinafter the Commission), specifically appointed by the Director of the Department of Law on the designation of the Board of the same Department, composed of three professors of the competition academic recruitment field or of the scientific field, with a scientific interest and research topic correlated the project or program of the research program.

In the case of research grants co-financed by public Entity (INFN, INFN, CNR, etc.), the selection boards, in addition to the researchers referred to in the previous paragraph, can be a permanent employee of the Entity, belonging to a qualification for access to which the degree is required.

2. The Commission performs the comparative assessment of candidates on the basis of the *curricula*, the qualifications presented and an interview to evaluate the specific skills required.

The work of the Selection Board can be carried out in presence or electronically.

3. The Commission is required to complete its work within 60 days of the notification of the appointment decision.

ART. 6

Evaluation of qualifications and interview

1. The Commission will carry out the comparative assessment of candidates on the basis of the *curricula*, the qualifications presented and an interview to assess the specific competences required, ensuring the publicity of the documents.

The Commission preliminarily determines the evaluation criteria of the candidates, having a maximum score of **100** points, according to the following:

Evaluation of qualifications and publications

a) qualifications (including the PhD and / or, for the sectors considered, the diploma of specialization in the medical area, or equivalent recognized qualification, obtained in Italy or abroad, **only if it is not an admission requirement**) up to a maximum of 6 points

b) attendance to PhD courses, specialized courses, post-graduate courses, followed in Italy or abroad; carrying out a documented research activity in public or private subjects with contracts, scholarships or appointments, both in Italy and abroad, to be attributed also to those who have already obtained

the relative title **only if it is not an admission requirement** up to 3 points for each year and in any case up to a maximum of 9 points

c) Publications up to a maximum of 20 points

Interview

up to a maximum of 65 points

The interview is aimed to validate the candidate's ability in relation to the research program referred to in art. 1, as well as knowledge of the English language.

2. The interview can be carried out in presence or electronically at the discretion of the Commission. The interview carried out in presence takes place in public places open at the public. In the event that the Commission decides to carry out the interview by videoconference, the Selection Commission will adopt technical and operational procedures that allow the interview exam to be conducted in public form, thus allowing remote access to viewing and listening to the session by third parties. At the beginning of the online interview, for identification purposes, candidates must present the same identification document sent to the Commission together with the application. In this case, any third parties involved will be able to obtain information about the date, time and telematics address related to the “remote” interview on the Department of Political and Social Sciences website in the “Bandi” section at the following “<https://www.dsps.unict.it/it/bandi>” link.
3. The results of the evaluation of qualifications and publications will be published, at least 20 days before the date of the start of the interview, through publication on the website of the structure concerned, with the value of notification to all interested parties; the same notice will be indicated to the admitted candidates, on the day, time and place or electronic address to which to connect for the interview test. This form of advertising is a notification to all legal effects for which no further communication will be given to the participants in the selection.
4. In order to be eligible for this interview, applicants must be provided with a legal identification document.
5. Failure to present the interview, or the failure to connect by telematics at the appointed time or the late connection, in the event of a videoconference test, will be considered as a waiver of participation in the selection, whatever the cause.
6. At the end of the interview session, the Commission forms the list of candidates examined, with the indication of each vote obtained. This list is posted at the exam site or on the website of the structure concerned in the case of telematic interview.
7. The documents of the examining commission are constituted by the documents of the single meetings

ART. 7

Formulation and approval of the merit list

1. At the end of the selection procedure, the Commission of selection draws a document containing a detailed report of the proceedings, the assessments of the qualifications, the *curriculum vitae* and the assessment of the interview sustained by each candidate, as well as the reasons for possible exclusions from the selection. The Commission formulates the list of candidates considered suitable and who have achieved a total score of at least **65 points**.

2. The merit ranking is formed in descending order, according to the overall scores reported by each candidate. In case of equal merit, the candidate with a research doctorate or, for the sectors / areas concerned, of medical specialization is preferred; in case of further equality, the candidate with a younger age is preferred.

3. The Administration, with a rectoral decree, having confirmed the regularity of the procedure, issues the final ranking list that will be published online, on the official Register of the University of Catania, available on the University website at <http://ws1.unict.it/albo/>, as well as in the dedicated section "Calls and competitions".

The electronic publication on the Official Notice Board has the value of notification to all intents and purposes; from the date of such publication, the terms for the lodging of appeals start to run.

4. Placement in the merit ranking, as a suitable candidate, does not constitute a qualification for subsequent selective tests provided by the University Regulations for the awarding of research grants.

5. The list is valid for 120 days from the date of the rectoral decree issued by the same. Within the aforementioned term, the research grant can be awarded to the candidate who is eligible according to the ranking order, in the case of renunciation of the researcher or for non-acceptance within the established period.

ART. 8

Contract stipulation

1. The signing of the contract with the winner of the selection is subject to the verification of possession of the requirements prescribed for admission to the selection and of the other cultural and professional qualifications declared/presented. The Administration carries out appropriate verifications before the conclusion of the contract and throughout its duration, including any renewals, as well as to request further documentation regarding the continuation of the conditions of compatibility and absence of cumulation arranged in the previous art. 3. If these controls reveal the non-veracity of the content of the declarations or the non-fulfillment of the requirements for the assignment of the grant, will lose the benefits related to the rectoral provision issued will result or the contract will be declared terminated by right.

2. The winner who, without justified reason, does not appear for the signing of the contract within the terms communicated by the university administration, will lose the right to the research grant; in this case, the administration is entitled to assign the grant to another candidate, according to the descending order of the ranking.

3. The contract, signed by the Director General or his delegate, regulates the activity of research collaboration and must contain, in addition to the indication of the name of the scientific director, among other details:

- the title of the research, the title of the research program, the competition academic recruitment field and the related scientific field;
- the description of the research activity to be carried out;
- the duration of the contract and the possibility of renewal;
- the total amount of the research grant and the method of delivery;
- the methods of monitoring and evaluating the activity carried out.

4. Any variation of the start date are allowed only for documented reasons of health, pregnancy, and possible delays in obtaining the necessary authorizations from non-EU citizens. In such hypotheses, the administration, after hearing the scientific director, will define the start time.

5. For the entire duration of the contract to research grant is to consider the application of art. 3 of this announcement.

6. The researcher may carry out a limited activity of self-employment or occasional collaboration with persons outside the University, subject to the authorization of the scientific director, provided that this activity is declared, by the structure where it operates, compatible with the research activity to which the same is required and does not involve a conflict of interest with the specific activity carried out and prejudice to other research activities of the structure and to the University.
7. The researcher may also perform teaching assignments at the University of Catania in accordance with the Regulations for assignments and contracts for educational needs, also supplementary, pursuant to Law 240/2010, as well as a teaching activity in a) supplementary and support; b) tutoring; in accordance with the University regulations, within the limits and with the methods established therein, and always on condition of compatibility with the research activity carried out by the researcher without conflicts of interest.
8. The researcher begins to carry out the research collaboration activity, as a rule, from the date of signing the contract.
9. The contract does not constitute a subordinate employment relationship and does not give access to some specific position to the University of Catania
10. The forfeiture of the research grant is arranged by the Rector's Decree.

ART. 9

Duration, suspension, interruption, renewal and withdrawal of the contract

1. The contract of the research grant has a duration of **12 (twelve) months, renewable**.
2. During the period of validity of the contract, the activity may be suspended for serious illness or serious family reasons, or for abstention linked to parental leave. The periods of suspension, with the exception of the mandatory maternity leave, can be recovered at the end of the natural expiration of the contract, if properly documented and prior authorization from the referent teacher, in any case in compliance with the limitations and terms that may be imposed by the available funding. It does not constitute suspension and, consequently, a total absence period of no more than thirty non-consecutive working days must not be recovered.
3. Pursuant to art. 10, paragraph 2, of the aforementioned University regulations, the interruption can not exceed three months, under penalty of termination of contract law.
4. The Administration is entitled to renew the contract exclusively for the continuation of the project or research program in which the grant was awarded. The renewal is subject to confirmation by the Council of the department concerned of the need for the continuation of the research activity and the financial coverage for the renewal. The allowance can be renewed for a minimum duration of one year; for justified needs, the minimum duration of the last renewal may be half-yearly. The renewal is ordered by the rector's decrees, within the expiration of the contract in progress, subject to verification of the maintenance by the researcher of the requisites established by the regulations and by the University regulations on the matter. In case of renewal the art. 22 of law 240/2010, as amended by art. 6, paragraph 2 bis, of the D.L. 192/2014, converted from L. 11/2015, as well as the specific provisions of the University Regulations for the awarding of research grants, to which reference should be made.
5. The researcher may withdraw from the contract giving at least 30 days' notice. In the event of failure to give notice, the Administration shall retain the amount due to the remuneration due for the period of notice not given.

ART. 10

Emoluments, tax and social security treatment, insurance coverage

1. The annual amount of the grant is set at € 19,367.00, net of charges to be paid by the administration. The aforementioned amount will be given to the beneficiary in monthly installments.
2. Research grants apply in the areas of tax, social security and compulsory leave for maternity, the provisions referred to in art. 22, paragraph 6, of the law 240/2010.
3. The University of Catania provides insurance coverage against accidents and civil liability.

ART. 11

Evaluation of research activity

1. The granting involves carrying out the research activity described in the contract and it is possible to the structures and equipment of the reference structure.
2. The research activity can be carried out partly at external facilities, only after expressing its authorization of the referent teacher.
3. At the conclusion of the contract, the researcher is required to present a report on the activities carried out and on the results achieved.

ART. 12

Termination of the contractual relationship

1. The contractual relationship established between the University and the researcher is finished, without obligation notice in the following cases:
 - a) unjustified failure to start the research activity;
 - b) violation of the incompatibility regime provided for by the current regulation concerning the granting for the conduct of research activities;
 - c) unjustified interruption of the research activity for a period exceeding three months.

ART. 13

Responsible for the administrative procedure

1. According to the Law n. 241/1990, art. 5, and subsequent modifications and additions, the person in charge of the selection procedure referred to in this announcement is Giuseppe Blundo - Research Office - Via Fragalà, n. 10 - 95131 Catania – email: ac.ari@unict.it - (telephone 095 4787433).

ART. 14

Personal data processing

1. Pursuant to art. 13 of EU Regulation 2016/679 "General Data Protection Regulation (GDPR)", the University will process personal data within the scope of its institutional purposes exclusively for the performance of the present selection procedure (Article 6, paragraph 1, letter e), art. 9 paragraph 2, letter g) art.10 of the GDPR).
2. The Data Controller is the University of Catania, Piazza Università n. 2, 95131 Catania, email: protocollo@pec.unict.it. The contact details of the data protection officer are: email: rpd@unict.it; PEC: rpd@pec.unict.it.

3. The processing of personal data will be carried out by paper and / or computerized means only by personnel authorized to process the data in relation to the tasks assigned and in compliance with the principles of lawfulness, fairness, transparency, adequacy, relevance and necessity. The data may be communicated to the Ministry of Education, University and Research (MIUR), to the National Agency for the Evaluation of the University System and Research (ANVUR) and to any other public and private entities in execution of legal obligations as well as to any external financiers of the scholarships and/or fellowships in compliance with the related contractual obligations.

Pursuant to the decree law n.33/2013 the winner's curriculum vitae will be published on the university website at: "<https://www.unict.it/bandi/ricerca-e-trasferimento-tecnologico/assegni-di-ricerca-tipo-b>"

4. The data collected will not be transferred to non EU countries. The provision of personal data is essential for the present procedure and failure to provide it precludes participation in the procedure itself. The data will be kept for the period necessary for carrying out the procedure and for the fulfillment of all legal obligations. At any time the rights referred to in articles 15 and following of the GDPR and, in particular, access to personal data, rectification, integration, erasure, restriction and the right to object to the processing. This is without prejudice to the right to lodge a complaint with the supervisory authority for the protection of personal data pursuant to art. 77 of the GDPR.

ART. 15

Referral procedures and publication

1. This announcement and all related documents will be made public via a publication on the official University Notice Board, available on the University website: www.unict.it. Further publication of the announcement is made on the official website of the MIUR and the European Union.

2. For any matters not provided in the present call for applications, the provisions of the current legislation on the subject and the Regulations for the awarding of research grants.

3. The competent court of appeal is the Regional Administrative Court - Sec. of Catania.